

## **Disegno di legge allo Stato**

### **Misure per la prevenzione del rischio sismico**

#### **Obiettivi del DDL di iniziativa regionale allo Stato.**

L'obiettivo principale è quello di promuovere a livello statale una legge sulla prevenzione del rischio sismico che disciplini azioni finalizzate a garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio.

Ciò, mediante la realizzazione di interventi e attività di prevenzione sismica per eliminare o ridurre anche in termini gradualmente e progressivi il rischio relativo agli eventi sismici del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Appare necessario che la legge statale demandi alle Regioni la realizzazione delle azioni dirette alla prevenzione del rischio sismico suddetto, su base pluriennale e con priorità per le zone sismiche 1 e 2, come definite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e nel rispetto dei criteri di cui all'OPCM 3519/2006.

Un ulteriore obiettivo è la richiesta di proroga del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che cesserebbe al 31 dicembre 2020. In analogia alla durata di analogo fondo per l'edilizia scolastica (di cui al decreto legge 12 settembre 2013, n.104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"), si chiede la proroga del fondo in oggetto al 31 dicembre 2040.

#### **Azioni di prevenzione sismica**

Le azioni che le Regioni dovrebbero poter attivare, anche con la collaborazione di enti locali e centri di ricerca, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, dovrebbero essere le seguenti:

- a) l'implementazione del quadro conoscitivo del rischio sismico della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione, anche mediante strumenti informatici, del patrimonio edilizio pubblico e privato presente e alla mappatura del rischio sismico su tutto il territorio regionale;
- b) la mappatura della pericolosità sismica mediante indagini e studi di microzonazione sismica e tramite l'aggiornamento delle reti di monitoraggio;
- c) le indagini e verifiche sismiche sul patrimonio edilizio pubblico;
- d) gli studi, analisi e ricerche finalizzate alla riduzione del rischio sismico;
- e) la promozione di campagne di comunicazione sul rischio sismico finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla formazione degli operatori del settore.

#### **Strumenti per la riduzione del rischio sismico**

Ad integrazione delle azioni dirette per la prevenzione sismica precedentemente descritte, nell'ambito della legislazione statale, con il disegno di legge che si propone allo Stato, si chiede che siano riviste le misure, già previste dalla legislazione statale che, tuttavia, non hanno dato luogo ad un adeguato decollo delle politiche di prevenzione del rischio sismico.

Sotto tale profilo, il presente Disegno di legge che allo Stato è diretto a proporre misure correttive al c.d. "Sisma Bonus" e cioè alle misure disciplinate dalla normativa statale che hanno stabilito notevoli benefici fiscali a favore di chi effettua interventi di miglioramento o adeguamento sismico su edifici o parti comuni di edifici.

Il DDL, prevederà, modifiche alle leggi di riferimento.

In primo luogo, prevederà modifiche all'articolo 16 del d.l.63/2010, conv. con la l.90/2013 che disciplina attualmente il "Sisma Bonus", in combinato disposto con l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), **che definisce la categoria di interventi che possono accedere ai benefici fiscali.**

**Gli interventi sono così individuati :** *"Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".*

Mediante il DDL di iniziativa regionale, si intende proporre allo Stato importanti correttivi alle disposizioni che disciplinano le detrazioni fiscali previste a favore degli interventi edilizi finalizzati al miglioramento sismico degli edifici (c.d."Sisma Bonus").

Ciò, in considerazione del fatto che, nonostante la legislazione statale abbia previsto molti benefici d'imposta, non sono stati realizzati molti interventi edilizi.

Si ritiene che più soggetti sarebbero incentivati a realizzare gli interventi se:

- a) fosse più alto il tetto delle somme detraibili, in particolare, per gli edifici produttivi;
- b) se il soggetto beneficiario dei benefici fiscali avesse la possibilità di ripartire su 5 oppure su 10 anni, a scelta, i benefici fiscali;
- c) se l'imposta di valore aggiunto su questi interventi fosse applicata al 4%;
- d) se fosse ammessa la detrazione nella misura del 50 per cento anche alle spese sostenute nell'anno 2020 fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, per locazione di immobili o utilizzo temporaneo per deposito di materiali di durata, necessari a causa degli interventi di ristrutturazione edilizia per la messa in sicurezza sismica.

Pertanto, quelli sopra descritti saranno i correttivi che la Regione intende proporre mediante il Ddl allo Stato.

### **Attestato di sicurezza sismica**

E', poi, importante istituire l'attestato di sicurezza sismica degli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

**Contributi statali a favore degli interventi edilizi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici o di parti comuni di edifici.**

Infine, sarebbe auspicabile che lo Stato prevedesse anche contributi diretti a favore di interventi di miglioramento o adeguamento sismico degli edifici, oppure un fondo di garanzia, sempre nell'ottica di incentivare gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico.

Di seguito, una prima elaborazione dell'articolato da proporre allo Stato.

<b>Norme del Disegno di legge da proporre allo Stato</b>	
<p style="text-align: center;">Art.1 Oggetto e finalità della legge</p> <p>1. La presente legge disciplina le azioni finalizzate a garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio, mediante la realizzazione di interventi e attività di prevenzione sismica per eliminare o ridurre, anche in termini graduali e progressivi il livello di rischio connesso ad eventi sismici del patrimonio edilizio pubblico e privato.</p> <p>2. Le azioni di cui al comma 1 sono attivate dalle regioni interessate, su base pluriennale e con priorità per le zone sismiche 1 e 2 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e nel rispetto dei criteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n.3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone).</p> <p>3. Le regioni avviano sul proprio territorio una politica di prevenzione sismica nel rispetto della finalità di cui al comma 1, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e individuazione delle priorità, mediante l'attivazione delle misure e delle azioni di cui agli articoli 2 e 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.2  Azioni dirette alla prevenzione sismica</p> <p>1. Le regioni attivano, anche con la collaborazione di enti locali e centri di ricerca, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, le seguenti azioni finalizzate all'attuazione di una politica di prevenzione sismica sul proprio territorio:</p> <p style="padding-left: 40px;">a)l'implementazione dei quadri conoscitivi sul rischio sismico della</p>	

pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione, anche mediante strumenti informatici, del patrimonio edilizio pubblico e privato presente e alla mappatura del rischio sismico su tutto il territorio regionale;

b) la mappatura della pericolosità sismica mediante indagini e studi di microzonazione sismica e tramite l'aggiornamento delle reti di monitoraggio;

c) le indagini e le verifiche sismiche sul patrimonio edilizio pubblico;

d) gli studi, le analisi e le ricerche finalizzate alla riduzione del rischio sismico;

e) la promozione di campagne di comunicazione sul rischio sismico finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla formazione degli operatori del settore;

2. Anche a seguito dell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, sono erogati alle regioni contributi per la progettazione e l'esecuzione di interventi strutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio pubblico e privato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 6.

### Art. 3

Modifiche all'articolo 16 del d.l.63/2013, conv. con la l.90/2013

1. L'articolo 16 del d.l.63/2013, conv. con la l.90/2013 è sostituito dal seguente:

#### “Art.16

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, **spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse:**

**a) non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;**

**b) non superiore a 192.000 euro con riferimento ad immobili utilizzati a fini produttivi.**

**1.1. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento per le spese**

**sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.**

1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003 **e di cui all'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001** riferite a costruzioni adibite ad abitazione ~~e ad attività produttive~~, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. **Se l'immobile è utilizzato a fini produttivi, spetta una detrazione dall' imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 192.000 euro.** Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

**1-bis.1. Per gli interventi eseguiti negli anni 2020 e 2021, la detrazione di cui ai commi 1.1 e 1-bis, è ripartita, a scelta del beneficiario, in cinque oppure in dieci quote annuali di pari importo.**

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i

soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. ~~Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.~~ Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**1-quinquies bis. A decorrere dall'anno 2020, per gli immobili utilizzati a fini produttivi, l'importo massimo delle spese su cui operare la detrazione è pari a 192.000 euro.**

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. ~~Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.~~

1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto

forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. **Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.**

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

**2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia per la messa in sicurezza sismica di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è applicata nella misura del 4 per cento.**

**2-quater. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, nel caso di ristrutturazioni riferite ad unità abitative, oppure fino ad un ammontare massimo di 20.000 euro, nel caso di ristrutturazioni riferite immobili utilizzati a fini produttivi, per locazione di immobili o utilizzo temporaneo per deposito di materiali di durata, necessari a causa degli**

**interventi di riduzione del rischio sismico.”.**

Art.4

Attestato di sicurezza sismica degli edifici e modalità di rilascio

1. L'attestato di sicurezza sismica degli edifici (da ora in poi: indicato come “attestato”) è rilasciato per gli edifici, ultimati a seguito della data di entrata in vigore della presente legge oppure sottoposti ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico a tale data, nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 67 del d.p.r.380/2001, oppure nell’ambito della certificazione di collaudo statico prevista dal d.m. 17 gennaio 20018.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli edifici possono essere sottoposti alla valutazione della sicurezza sismica, con la conseguente determinazione della classe di rischio di appartenenza.

3. Nel caso di vendita di immobili, di trasferimento a titolo gratuito di edifici o di singole unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di cui al comma 1 o di cui al comma 2. Qualora gli edifici, oppure gli edifici dove siano collocate le unità immobiliari oggetto di trasferimento, ne siano sprovvisti, sono automaticamente inseriti nella classe a più elevato rischio sismico.

4. Le classi di riferimento per la classificazione sismica degli edifici sono individuate ai sensi dell’Allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58 (Sisma bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati)

Art. 5

Proroga del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

1. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31.12.2040.



Art. 6

Risorse per l'erogazione di prestiti o la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici privati

1. Una quota pari al 10 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, è riservata per la prestazione delle garanzie necessarie a favorire l'erogazione di mutui o per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di per la sicurezza sismica di edifici utilizzati come abitazione principale da soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi per il mancato raggiungimento del reddito minimo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e relative disposizioni di attuazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle Regioni, che le gestiscono secondo le modalità stabilite mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 5 e 6, pari a ..... per l'anno ..... , .....euro per l'anno ..... e euro a decorrere dall'anno ..... si fa fronte come segue:

a.per euro .....

b.per euro ....

c.....